

Comune di Oliveto Citra
Provincia di Salerno



REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI

**Approvato con delibera di C.C. n. 21 del
29/06/2005**

**Modificato con delibere di C.C. n. 40 del
22/12/2005 e n. 7 del 31.01.2011**

COMUNE DI OLIVETO CITRA

84020 Via Vittorio Emanuele II Tel 0828 799200 fax 0828 793766

www.comune.oliveto-citra.sa.it

INDICE

TITOLO I – FINALITA’ E NORME GENERALI.....	3
Articolo 1. Finalità	3
Articolo 2. Gli aventi diritto	3
Articolo 3. Campo di applicazione	3
Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali	3
Articolo 5. I diritti di uso civico	4
Articolo 6. Uso familiare dei prodotti	4
Articolo 7. Revoca del diritto di godimento	4
Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici	4
TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE	4
Articolo 9. Accensione dei fuochi	5
Articolo 10. Abbandono dei rifiuti e tutela delle sorgenti e dei corsi d’acqua	5
Articolo 11. Transito di mezzi	5
Articolo 12. Danni a flora e fauna	5
TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO	6
Articolo 13. Definizioni	6
Articolo 14. Raccolta della legna morta	6
Articolo 15. Raccolta della legna viva	6
Articolo 16. Divieto di commercializzazione del legnatICO	7
Articolo 17. Raccolta dei residui dei tagli	8
Articolo 18. Concessioni gratuite di legnatICO vivo	8
Articolo 19. Uso degli attrezzi da taglio	8
TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	8
Articolo 20. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco	8
Articolo 21. Modalità di accesso per i cittadini non residenti	8
Articolo 22. Raccolta delle castagne.....	8
Articolo 23. Raccolta dei funghi	9
Articolo 24. Raccolta dei tartufi	9
Articolo 25. Raccolta delle fragoline.....	9
Articolo 26. Raccolta dell’origano.....	9
Articolo 27. Raccolta di altri prodotti del sottobosco	9
Articolo 28. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco	10
Articolo 29. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco.....	10
TITOLO V – FIDA PASCOLO.....	10
Articolo 30. Diritto di fida pascolo.....	10
Articolo 31. Terreni esclusi dal pascolo	10
Articolo 32. Animali ammissibili al pascolo.....	11
Articolo 33. Domanda di fida pascolo.....	11
Articolo 34. Importo di fida pascolo	13
Articolo 35. Opere accessorie al pascolo	13
Articolo 36. Periodo di esercizio del pascolo.....	13
Articolo 37. Immissione animali autorizzati al pascolo.....	14
Articolo 38. Modalità di esercizio del pascolo	14
Articolo 39. Determinazione del carico di pascolo	15
Articolo 40. Utilizzo dei proventi del pascolo	15
TITOLO VI - SANZIONI.....	16
Articolo 41. Sanzioni amministrative	16

Articolo 42.	Procedura sanzionatoria.....	17
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI		17
Articolo 43.	Prescrizioni non previste	17
Articolo 44.	Controlli.....	17
Articolo 45.	Pubblicazione e diffusione del regolamento.....	18

TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI

Articolo 1. Finalità

Il comune di Oliveto Citra con il presente Regolamento intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali. Intende altresì garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale eguali condizione di accesso a tutti i cittadini residenti ed aventi diritto.

Articolo 2. Gli aventi diritto

All'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Oliveto Citra hanno diritto:

- a) I naturali;
- b) I cittadini residenti nel Comune da un periodo di non meno di cinque anni;
- c) Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Oliveto Citra e siano residenti nel comune stesso.

Articolo 3. Campo di applicazione

I soggetti di cui al precedente articolo esercitano i diritti di uso civico sui beni demaniali che ne sono gravati, in base al Decreto Commissariale di assegnazione a categoria A) bosco e pascolo permanente, del 27 gennaio 1939, affisso all'Albo Pretorio di Oliveto Citra dal 10 febbraio al 12 marzo 1939.

Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali

Il presente regolamento si iscrive nella normativa sancita dalla L.R. 17/03/1981, n. 11 nonché della legge 16.06.1927 n. 1766 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928.

Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando, anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati del tipo indicato dalla Legge Regionale vigente inerente agli usi civici (L.R. 11/81).

Al fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, il comune può individuare aree con particolari valenze turistiche/ambientali ed affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, ad organismi privati con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d'impresa finalizzati anche alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna.

All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà

indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "uti singuli" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c..

Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione vegetazionale e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal Comune sulla base di specifico parere dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 5. I diritti di uso civico

I diritti di uso civico che si possono esercitare sui terreni di cui al precedente art. 2 sono:

- a) la raccolta di legname sul secco e sul morto;
- b) il pascolo;
- c) La raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra (castagne, funghi, tartufi, fragole, origano, e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali, non protette da speciali leggi);
- d) la fruizione turistica e ricreativa.

Articolo 6. Uso familiare dei prodotti

Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell'uso civico (art. 5 lettera a) e c)) sono strettamente riservati all'uso familiare, risulta pertanto vietato ogni forma di commercializzazione.

Articolo 7. Revoca del diritto di godimento

Sarà privato del godimento del diritto di uso civico per tre anni colui che sarà sorpreso ad arrecare danni ai beni comunali o che sia incorso per tre volte nella stessa contravvenzione.

Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, può disporre in particolari circostanze il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

Articolo 9. Accensione dei fuochi

Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, o compiere ogni altra operazione (far brillare mine, usare apparecchi con fiamma, etc.) che possa creare pericolo di incendio.¹

L'abbruciamento di stoppie e/o di altri residui vegetali è permessa quando la distanza dai boschi è superiore a metri 50 (cinquanta), purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga preventivamente circoscritto da una fascia arata dalla larghezza minima di metri 5 (cinque).

Resta vietata l'accensione di fuoco in tutti i giorni ventosi.

Per motivi di lavoro e per fini ricreativi è consentita l'accensione di fuochi, con le dovute cautele, presso tutte le aree attrezzate e in tutti gli spazi aperti dove la fiamma non arreca danni alle chiome, preventivamente ripuliti da foglie, erba secca ed ogni altro materiale facilmente infiammabile; inoltre al fine di evitare la dispersione di brace e scintille, si dovrà procedere alla realizzazione di un focolare. Gli interessati cureranno in modo scrupoloso la cura dello spegnimento definitivo del fuoco prima dell'abbandono delle aree di sosta.

Articolo 10. Abbandono dei rifiuti e tutela delle sorgenti e dei corsi d'acqua

È vietato l'abbandono ed il deposito momentaneo di tutte le tipologie di rifiuti nel suolo, nel sottosuolo.

È severamente vietato depositare, riversare ogni tipo di sostanza o praticare qualsiasi altro tipo di attività che possa pregiudicare la qualità del patrimonio idrico del comune di Oliveto Citra.

I trasgressori oltre ad essere puniti con una ammenda, così come fissato all'art. 41 sono tenuti al naturale ripristino dello stato dei luoghi entro il 15° giorno dall'accertamento. Al 16° giorno il Sindaco con ordinanza dispone il ripristino in danno dei soggetti violatori di tale articolo.

Articolo 11. Transito di mezzi

È vietato il transito di veicoli a motore al di fuori delle piste forestali; altresì è vietato su tutto il demanio l'esercizio di attività sportive con veicoli a motore, sia a livello agonistico che amatoriale, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti.²

Articolo 12. Danni a flora e fauna

¹ Articolo così modificato con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

² Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno di ogni genere a flora e fauna: sradicare piantine, spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernice (salvo quanto previsto alla legge regionale 11/96), danneggiare nidi e tane, ecc.; scavare e trasportare terreno.

TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

Articolo 13. Definizioni

Ai fini del presente regolamento è da intendersi "legna morta", il legname con diametro medio < ai 18 cm, caduto a terra naturalmente e privo di ogni legame fisico con la ceppaia ed il resto della pianta.

Vengono indicate col termine di "legna viva", le piante con ø superiore ai 18 cm, schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle danneggiate da attacchi di patogeni e, in generale, tutte le piante secche in piedi, completamente prive di parti verdi vegetanti, di cui sia chiara la natura non dolosa (tagli abusivi, incendi, cercinatura, ecc.) dell'evento.³

Articolo 14. Raccolta della legna morta

Tutti i cittadini aventi diritto ad esercitare l'esercizio dell'uso civico sui terreni demaniali possono raccogliere liberamente la legna morta (porzioni di tronco, ramaglia, frascame e residui di taglio) presente sul terreno fino ad un quantitativo di **due quintali**. Oltre tale quantità occorre una comunicazione dell'interessato al Comando dei VV.UU. da far pervenire almeno 48h prima. Nelle operazioni di raccolta è vietato l'uso della motosega.⁴

E' severamente vietato raccogliere legname proveniente da tagli abusivi, da piante incendiate, recise o cercinate abusivamente, altresì è vietato sradicare ceppaie anche se secche o marcite.

Articolo 15. Raccolta della legna viva

Tutti i cittadini possono raccogliere a titolo oneroso la legna viva (piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle

³ Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

⁴ Comma così modificato con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

bruciate da incendi) previa produzione di apposita istanza al comune (di norma nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 ottobre) con modello predisposto dagli Uffici comunali e versamento della somma dovuta, così come ai successivi comma.

Gli uffici preposti, qualora necessario avvalendosi di personale tecnico abilitato o di personale del CFS, verificate le condizioni di ammissibilità al taglio, provvederanno a martellare e a numerare le piante richieste, a stimare il materiale legnoso ritraibile ed il relativo valore commerciale.

Il prezzo commerciale delle diverse essenze legnose sarà fissato annualmente con deliberazione di Giunta Municipale.

Gli uffici comunali, verificato l'avvenuto pagamento della somma dovuta, autorizzano il prelievo della/e pianta/e assegnata/e. Dal momento dell'assegnazione, l'ente comunale declina ogni responsabilità per eventuali furti delle piante assegnate. Gli assegnatari entro 30 giorni provvederanno con propri mezzi all'utilizzazione delle piante assegnate. Le operazioni di taglio dovranno avvenire conformemente alle vigenti disposizioni di polizia forestale e leggi vigenti.

L'accertamento di eventuali danni o infrazioni, comporterà l'esclusione dal diritto di assegnazione per almeno cinque anni e al rimborso all'Ente comunale della somma corrispondente ai danni recati.

Per ogni nucleo familiare è consentita una sola richiesta annua, salvo il caso in cui vi sia disponibilità di legna (sia viva che morta) e non vi siano altre richieste. In ogni caso, la domanda di ogni nucleo familiare non dovrà superare i 30 quintali di legna da ardere o i 2 mc di tavolame.

Qualora si riscontra la presenza di piante secche, la cui causa sia di evidente natura dolosa (tagli o cercinatura), gli uffici competenti provvederanno al sequestro delle piante e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria dell'accaduto. Successivamente si provvederà a stimare a prezzi di mercato il valore delle piante, che saranno vendute con procedura di asta pubblica con offerta al rialzo. In alternativa, l'amministrazione può assegnare la legna ai soggetti di cui all'art. 4, comma 3.⁵

Articolo 16. Divieto di commercializzazione del legnatico

È vietato commercializzare o cedere ad altri il legname derivante da piante assegnate o dalla raccolta di legna morta.

⁵ Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

Ai contravventori del precedente comma viene confiscato il materiale raccolto, denunciato alle autorità competenti per furto e danneggiamento ed escluso per cinque anni dal diritto di uso civico.

Articolo 17. Raccolta dei residui dei tagli

Il materiale di risulta dei tagli boschivi eseguiti da ditte o in economia dall'Ente, fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, può essere raccolto dagli aventi diritto di uso civico, nei limiti e modalità previste all'art. 15, comma 7.

Articolo 18. Concessioni gratuite di legnatico vivo

Ai cittadini aventi diritto di legnatico potrà autorizzarsi, nei limiti degli effettivi bisogni e secondo le prescrizioni del personale tecnico comunale, la concessione gratuita:

- a) di legname per attrezzi agricoli artigianali;
- b) del legname occorrente ad allevatori per la chiusura di mandrie/ greggi, alla produzione di formaggi, purché questi siano stati autorizzati alla fida pascolo.

Articolo 19. Uso degli attrezzi da taglio

Nel demanio comunale è vietato l'uso ed il trasporto della motosega e di ogni altro attrezzo da taglio, senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi comunali competenti.

TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Articolo 20. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

È consentito agli aventi diritto, così come individuati all'art. 2, la raccolta sul terreno demaniale dei prodotti non legnosi del sottobosco individuati al precedente art. 5, nelle more e nelle quantità definite dalla normativa regionale e nazionale o stabilite nei successivi artt. 22, 25, 26 e 27.

Articolo 21. Modalità di accesso per i cittadini non residenti

I cittadini non avente diritto degli usi civici del comune di Oliveto Citra possono beneficiare della raccolta dei prodotti del sottobosco nelle more e nelle quantità definite dalla normativa regionale e nazionale o fissate ai successivi artt. 22, 25, 26 e 27 previa richiesta scritta ed autorizzazione del Sindaco. In tal caso il beneficiario dietro pagamento di una tassa fissata annualmente dalla Giunta Comunale, riceverà una apposita autorizzazione.

Articolo 22. Raccolta delle castagne

È consentito raccogliere massimo 10 kg/giorno di castagne da ogni singola persona e, comunque, un quantitativo massimo non superiore ai 30 Kg/giorno per ogni singola famiglia.

Si possono raccogliere esclusivamente i frutti caduti in modo naturale al suolo. È severamente vietato percuotere la pianta con aste o adoperare qualsiasi altro mezzo finalizzato a favorire la caduta dei frutti.

Articolo 23. Raccolta dei funghi

La raccolta dei funghi è subordinata alla detenzione di apposito tesserino regionale, ed è consentita nelle forme e nelle condizioni previste dalla legge regionale n. 8 del 24 luglio 2007.⁶

Articolo 24. Raccolta dei tartufi

La raccolta dei tartufi è subordinata alla detenzione di apposito tesserino regionale, ed è consentita nelle forme e nelle condizioni previste dalla legge regionale n. 13 del 20 giugno 2006.⁷

Articolo 25. Raccolta delle fragoline

È consentito raccogliere massimo 0,2 kg/giorno di fragole da ogni singola persona.

Durante le operazioni di raccolta è vietato in modo più assoluto l'estirpazione delle piantine.

Articolo 26. Raccolta dell'origano

È consentito raccogliere massimo 1 Kg/giorno di origano da ogni singola persona.

Nelle operazioni di raccolta, gli steli vanno recisi con idonei attrezzi ben affilati, in modo tale da non estirpare le piantine. La raccolta dell'origano è consentita, esclusivamente, da 1° agosto al 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 27. Raccolta di altri prodotti del sottobosco

⁶ Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

⁷ Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

Ogni altro prodotto del sottobosco o pianta officinale, potrà essere raccolta nel rispetto della conservazione e della propagazione della specie.

Articolo 28. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Il Sindaco, dietro propria ordinanza potrà vietare o consentire in deroga a quanto fissato negli articoli precedenti la raccolta dei prodotti del sottobosco, rispettivamente, per scopi di salvaguardia o didattico-scientifici.

Articolo 29. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

La raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietata nelle aree demaniali interdette per legge, nelle aree interessate da miglioramenti, nelle aree percorse da incendio, nelle aree concesse in uso ad altri soggetti mediante apposito atto.

TITOLO V – FIDA PASCOLO

Articolo 30. Diritto di fida pascolo

Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini di cui all'art. 2 del presente regolamento che si trovano nella posizione di **imprenditore agricolo**, di coltivatore diretto, etc., con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL, che ne fanno richiesta al Sindaco dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.⁸

I terreni demaniali presso i quali è possibile praticare l'esercizio del pascolo vengono individuati annualmente tra quelli di cui all'art. 3.⁹

Articolo 31. Terreni esclusi dal pascolo

L'esercizio del pascolo è vietato:

a) su tutte le aree interessate da incendi per almeno 10 anni dall'evento (art. 10 Legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori divieti da parte del Comune o dell'Autorità Forestale;

⁸ Comma così modificato dalla delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

⁹ Comma così modificato dalla delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale d'autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;
- c) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune
- f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
- g) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m 3 nel caso di pascolo con animali equini e bovini; nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
- h) sulle superfici a castagno, a partire da 15 giorni prima del naturale inizio della cascola dei frutti;
- i) nell'area attrezzata per fini ricreativi di Piano Canale, a partire dal 15 giugno fino al 15 settembre.

Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.

Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della fida pascolo.

Articolo 32. Animali ammissibili al pascolo

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

- a) i bovini,
- b) i cavalli, i muli, gli asini,
- c) le pecore e le capre.

Il pascolo delle capre è consentito solo sulle superfici individuate nella categoria "pascolo". Resta vietato su tutte le superfici a bosco (art. 45, lettera f del D.P.G.R. n. 387 del 16 giugno 2003).

Articolo 33. Domanda di fida pascolo

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate, al Comune entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno.

Il richiedente mediante il modello di domanda "Fida Pascolo", debitamente predisposto dall'Ente, dovrà:

- 1) dichiarare le proprie generalità;

2) dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agricolo professionale, di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo ai sensi art. 2135 codice civile , etc., con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;¹⁰

3) dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età e sistemi di identificazione;

4) allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;

5) dichiarare la località e/o il comparto richiesto;

6) dichiarare di versare il 50% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito controcorrente indicato dall'Ente prima di ritirare la licenza di fida e di pagare l'ulteriore 50% entro il 10 agosto;

7) dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1) essere imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;¹¹

2) essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;

3) versare in condizioni economiche disagiate;

4) non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;

5) aver usufruito di pascoli demaniali consecutivi senza aver arrecato danni.

Qualora vi siano più richiedenti per il pascolo della stessa località e/o il comparto, il responsabile del procedimento, convocati i richiedenti, procederà all'assegnazione mediante pubblico sorteggio.

A tutti gli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.

¹⁰ Punto così modificato dalla delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

¹¹ Punto così modificato dalla delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

Articolo 34. Importo di fida pascolo

L'importo del canone da corrispondere per l'uso della fida pascolo dovrà essere corrisposto conformemente a quanto riportato all'art 33 comma 6 , anticipatamente per ottenere il rilascio della autorizzazione applicando i seguenti coefficienti:

TIPOLOGIA ANIMALI	ETA	IMPORTO CANONE CAPO/MESE
BOVINI	OLTRE I 24 MESI	€ 1.03 CAPO/MESE
BOVINI	DA 12 A 24 MESI	€ 0.52 CAPO/MESE
BOVINI	DA 04 A 12 MESI	€ 0.26 CAPO/MESE
OVINI/CAPRINI	OLTRE I 12 MESI	€ 0.15 CAPO/MESE
OVINI/CAPRINI	DA 04 A 12 MESI	€ 0.08 CAPO/MESE
EQUINI	OLTRE I 24 MESI	€ 1.55 CAPO/MESE
EQUINI	DA 12 A 24 MESI	€ 0.77 CAPO/MESE
EQUINI	DA 04 A 12 MESI	€ 0.41 CAPO/MESE
SUINI	OLTRE I 12 MESI	€ 0.26 CAPO/MESE
SUINI	DA 04 A 12 MESI	€ 0.13 CAPO/MESE

I valori del canone possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base dei dati inflativi risultanti dall'ISTAT dell'anno precedente, sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria gestione effettivamente sostenute nella sezione di pascolamento e nel rispetto dei limiti previsti dall'art 46 del R D n. 332/28.

I canoni unitari per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel comune di Oliveto Citra dovranno intendersi raddoppiati.¹²

Articolo 35. Opere accessorie al pascolo

Qualora l'esercizio del pascolo richiede specifiche strutture per la custodia degli animali, sia pure a carattere provvisorio o di installazione di strutture trasferibili, gli interessati all'atto della richiesta della Fida Pascolo, debbono inoltrare istanza al Sindaco con allegati l'ubicazione, le caratteristiche delle opere, il periodo di permanenza e l'impegno formale al ripristino dei luoghi allo scadere della fida.

L'ufficio tecnico, valutata la compatibilità delle opere con i fini di salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico comunale, nonché il rispetto delle norme imposte regolamento del Parco, ne autorizza la realizzazione contestualmente al rilascio della licenza di "Fida Pascolo".

Articolo 36. Periodo di esercizio del pascolo

¹² Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

In conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, l'ingresso sul territorio demaniale compreso tra i 400 e gli 800 mt. s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio, mentre al di sopra degli 800 mt. s.l.m. può esercitarsi dal 16 maggio al 30 settembre.

Tali termini, in virtù di un andamento stagionale eccezionale, potranno essere modificati, dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'Autorità Forestale.

Articolo 37. Immissione animali autorizzati al pascolo

Gli aventi diritto, dopo il rilascio della licenza di "Fida Pascolo", possono occupare i terreni concessi, previa comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima al comando di Polizia Municipale, indicando il giorno e l'ora in cui gli animali saranno immessi al pascolo.

Articolo 38. Modalità di esercizio del pascolo

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali del Comune di Oliveto Citra dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o di un suo collaboratore (che abbia, comunque, età assolto agli obblighi scolastici ai sensi del D. Lgs. N. 345/1999) recante con se la licenza di fida;
- b) Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- c) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
- d) il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.
- e) divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- f) obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- g) divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- h) obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
- i) è vietato ai custodi di qualsiasi specie animale, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di motosega.
- l) durante gli spostamenti è vietato far pascolare e tener fermi gli animali lungo le vie campestri e forestali quantunque demaniali, dovendosi il diritto dei fidatari risolvere nel puro passaggio;
- m) è vietato fidare animali forestieri nel Demanio comunale. Quei cittadini che falsamente fidassero sotto il proprio nome animali forestieri, oltre all'espulsione immediata dal Demanio di tutti gli animali detenuti al momento del riscontro (propri e forestieri) pagheranno a titolo di penale il quadruplo della fida stabilita.
- n) è vietato l'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo senza la denuncia preventiva di ingresso, prima delle date fissate o l'uscita dopo la data fissata dal presente regolamento;

o) Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Articolo 39. Determinazione del carico di pascolo

Il carico di pascolo massimo ammissibile sul demanio del comune di Oliveto Citra è fissato in 3 unità bovine adulte (UBA) per ogni ettaro.

Ai soli fini della determinazione del carico e dell'applicazione delle penalità sono ammessi i seguenti parametri di conversione desunti dal modulo utilizzato da Agea per istanze di aiuto ai sensi del Reg Ce 1698/2005 ex 1257/99 ex 2078/92 e seguenti:

QUADRO F - CONSISTENZA ZOOTECNICA									
ALLEVAMENTO BOVINI			ALLEVAMENTO OVICAPRINI			ALLEVAMENTO EQUIDI			
	N. CAPI	COEFF.	UBA		COEFF.	UBA		COEFF.	UBA
VACCHE DA LATTE		1		PECORE	0,15		EQUINI DI ETA' > AI 6 MESI	1	
ALTRE VACCHE		1		ARIETI	0,15		ASINI DI ETA' > AI 6 MESI	1	
VITELLI FINO A 6 MESI		0,4		ALTRI OVINI DI ETA' > AI 10 MESI	0,15		EQUINI DI ETA' < AI 6 MESI		
BOVINI DA 6 A 24 MESI DA MACELLO		0,6		ALTRI OVINI DI ETA' < AI 10 MESI	0,15		ASINI DI ETA' < AI 6 MESI		
BOVINI DA 6 A 24 MESI DA ALLEVAMENTO		0,6		CAPRE	0,15				
BOVINI DA 2 ANNI E PIU' DA MACELLO		1		BECCHI	0,15				
BOVINI DA 2 ANNI E PIU' DA ALLEVAMENTO		1		ALTRI CAPRINI DI ETA' > AI 10 MESI	0,15				
TORI		1		ALTRI CAPRINI DI ETA' < AI 10 MESI	0,15				
TOTALE BOVINI	0		A 0,00	TOTALE OVICAPRINI	0	B 0,00	TOTALE EQUIDI	0	C 0,00
MEDIA UBA ANNO SOLARE PRECEDENTE				MEDIA UBA ANNO SOLARE PRECEDENTE			MEDIA UBA ANNO SOLARE PRECEDENTE		
ALLEVAMENTO SUINI			ALLEVAMENTO AVICOLA			ALTRI ALLEVAMENTI			
	N. CAPI	COEFF.	UBA		COEFF.	UBA		N. CAPI	
SUINO DA INGRASSO		0,3		POLLI DA CARNE	0,003		CONIGLIE MADRI (FATTRICI)		
LATTONZOLI		0,3		GALLINE OVAIOLE	0,014		API (NUMERO ARNIE)		
MAGRONI		0,3		ALTRI AVICOLI	0,003		ALTRE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO		
SCORFE DI PESO > 50 KG		0,5		ALTRI VOLATILI	0,003				
VERRI		0,3		TOTALE AVICOLI	0	E 0,00			
TOTALE SUINI	0		D 0,00	MEDIA UBA ANNO SOLARE PRECEDENTE			TOTALI UBA	A+B+C+D+E 0,00	
MEDIA UBA ANNO SOLARE PRECEDENTE							MEDIA TOT. UBA ANNO SOLARE PREC.		

I suddetti parametri si intenderanno automaticamente aggiornati conformemente alle eventuali modifiche apportate da Agea.¹³

Articolo 40. Utilizzo dei proventi del pascolo

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devolute alla Cassa del Comune di Oliveto Citra ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all' art 8 della Legge Regionale n 11/81.

¹³ Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

TITOLO VI - SANZIONI

Articolo 41. Sanzioni amministrative

Alla violazione delle prescrizioni previste dal presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni:

Violazione dell'art. 9, comma 1, da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 così come previsto dalla Legge 353/2000, art. 10, commi 6 – 7 – 8 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e D.G.R. 387/2003, art. 47 lettera h;

Violazione dell'art. 9, comma 2, da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 516,00 così come previsto dalla L.R. 07.05.1996, n. 11 – All. C – art. 6 – 47 lett.b) e D.G.R. 387/2003, art. 47 lettera b;

Violazione dell'art. 9, comma 3, da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 516,00 così come previsto dal D.g.r. n. 387/2003, art. 47 lettera b;

Violazione dell'art. 10 si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Violazione dell'art. 11 si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 285/1992 (nuovo codice della strada);

Violazione dell'art. 12, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00;

Violazione degli artt. 14, 15, 16, e 17, da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 500,00 oltre alla sanzione accessoria della confisca della motosega e del materiale legnoso eccedente o raccolto senza autorizzazione ovvero senza comunicazione di cui all'art. 14;

Violazione degli art. 22, 25, 26, 27 e 29, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 oltre alla sanzione accessoria della confisca del prodotto;

Violazione dell'art. 23, si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 della l.r. n. 8 del 24 luglio 2007.

Violazione dell'art. 24, si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della l.r. n. 13 del 20 giugno 2006.

Violazione dell'art. 31, da un minimo di €25,00 ad un massimo di €250,00;

Violazione dell'art. 35, da un minimo di €50,00 ad un massimo di €500,00 e la sanzione accessoria della rimozione delle strutture;

Violazione dell'art. 38 lettera a), da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00

Violazione dell'art. 38 lettere b) e g) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;

Violazione dell'art. 38 lettere c), e) ed n), per ogni capo di bestiame (immesso al pascolo e/o eccedentario e/o non identificato), da un minimo di € 6,00 ad un massimo di € 61,00 così come previsto dalla L.R. 07.05.1996, n. 11 – All. C – art. 45 – 47 lett.g);

Violazione dell'art. 38 lettera f), da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salvo nei casi di cui alle sanzioni della legge 353/2000;

Violazione dell'art. 38 lettera i), da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 oltre alla sanzione accessoria della confisca degli attrezzi;

Violazione dell'art. 38 lettera m), comporta una penale, prevista nelle more dell'atto di fida, pari a 4 (quattro) volte il prezzo della fida pagata.¹⁴

Articolo 42. Procedura sanzionatoria

Salvo per i reati previsti dal Codice Penale, per i quali si provvede a dare notizia di reato alla Autorità Giudiziaria, alle sanzioni di cui all'art. 41 si applicano i principi e le procedure della legge 24.11.1981, n. 689.

Il Responsabile del Settore Vigilanza viene individuato quale autorità competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

Le sanzioni di cui all'art. 41 previste da norme statali e regionali si intendono modificate nel caso intervengano relative modifiche o integrazioni alle citate norme, mentre le restanti potranno essere modificate con atto deliberativo della Giunta Municipale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43. Prescrizioni non previste

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" e a tutte le leggi regionali e nazionali in materia di economia bonifica montana, difesa del suolo e sanitaria.

Articolo 44. Controlli

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

¹⁴ Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 7 del 31.01.2011

Articolo 45. Pubblicazione e diffusione del regolamento

Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche apportate successivamente, è adottato, approvato e pubblicato secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del Regolamento degli Usi Civici del Comune di Oliveto Citra è trasmessa al Comando dei Vigili Urbani, alla Comunità Montana, al Comando Stazione Forestale di Campagna ed ai Carabinieri di Contursi Terme.